

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

STATUTO

Atto fondamentale del Parco Regionale dei Campi Flegrei

Coordinato da:

- Giovanni Schiano di Colella Lavina

Curato da:

- Giulio Monda – aspetti tecnico amministrativi
- Gorizia Laringe – aspetti economico finanziari

Con il Contributo di:

- Concetta di Caterino
- Valeria Frasca

Con la collaborazione e il supporto tecnico amministrativo di:

- Marianna Di Fraia
- Rita Mazzarella
- Rosa Sibilio
- Salvatore Capuano
- Salvatore Di Benedetto

**Il Presidente
Francesco Escalona**

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

STATUTO

INDICE:

TITOLO I° NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Competenza territoriale
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo, Marchi
- Art. 6 - Strumenti di Gestione ed Attuazione

TITOLO II° ORGANI DELL'ENTE

- Art. 7 - Organi

CAPO 1

IL PRESIDENTE DEL PARCO

- Art. 8 - Presidente del Parco - Nomina e compatibilità
- Art. 9 - Presidente del Parco – Sospensione, Decadenza, Revoca
- Art. 10 - Funzioni Vicarie

CAPO 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 11 - Il Consiglio direttivo – Costituzione e competenza

CAPO 3

LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art. 12 - La Giunta esecutiva – Costituzione e competenza

CAPO 4

LA COMUNITA' DEL PARCO

- Art. 13 - La Comunità del Parco – Costituzione e competenza

CAPO 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti – Costituzione e competenza



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

CAPO 6

IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 15 - Il Direttore del Parco – Competenza

TITOLO III° PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

Art. 16 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli Atti

Art. 17 - Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

TITOLO IV° STRUTTURA ORGANICA

Art. 18 - Ordinamento Amministrativo del Parco

Art. 19 - Il Personale e la Dotazione Organica

Art. 20 - Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco

TITOLO V° IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 21 - Il Patrimonio

Art. 22 - Risorse Finanziarie

Art. 23 - Bilancio

Art. 24 - Spese

Art. 25 - Servizio di Tesoreria

TITOLO VI° COMITATO SCIENTIFICO

Art. 26 - Comitato Scientifico - Composizione e Nomina

Art. 27 - Comitato Scientifico - Coordinamento

Art. 28 - Comitato Scientifico - Pareri

TITOLO VII° TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 - Tutela dei Diritti

Art. 30 - Partecipazione Popolare

Art. 31 - Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

Art. 32 - Approvazione e Revisione dello Statuto

Art. 33 - Norme Transitorie

Art. 34 - Efficacia

Art. 35 - Disposizione Finale



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

STATUTO

Con parere favorevole della Comunità del Parco di cui alla Delibera n° 09 del 19 aprile 2006 e previa Delibera di Consiglio direttivo n. 3 del 13 dicembre 2006 di ratifica della deliberazione del Consiglio direttivo n° 01 del 04 luglio 2006, adottata dal Presidente dell'Ente Parco ed avente ad oggetto "adozione dello Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei", nonché Pubblicato sul B.U.R.C., n. 21 del 16 aprile 2007, è atto fondamentale dell'istituito Parco Regionale dei Campi Flegrei. Nel rispetto delle norme di riferimento, lo Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente. Il Parco dei Campi Flegrei, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno assetto sostenibile e responsabile.
2. Costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali sono presenti i valori di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell'attesa della sua adozione, delle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all'interno di paesaggi culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio definito a Firenze il 20 ottobre 2000. ¹

¹ **STCE n° : 176 - Convenzione europea sul Paesaggio** Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e all'adesione della Comunità europea e degli Stati europei non membri - **Apertura alla firma** Luogo : Firenze Data : 20/10/2000 - **Entrata in vigore 01/09/2006**



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Art. 2 Obiettivi

1. In coerenza con i principi sanciti con gli accordi internazionali firmati dal Governo Italiano al Consiglio Europeo di Goteborg nel 2001, al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile nel 2002 di Johannesburg, nella Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità del 2002, nella Conferenza Mondiale delle Aree Protette (Durban 2003), nei quali vi è il richiamo ad un forte impegno per la salvaguardia della biodiversità, l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei persegue la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali.
2. Per l'obiettivo primario sancito al comma 1, in forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati nonché mediante l'attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi, l'Ente Parco in particolare promuove:
 - a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo – pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocate;
 - c) lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al consolidamento dell'identità territoriale;
 - d) le azioni mirate alla affermazione di attività turistiche sostenibili e responsabili, di pratiche didattiche, culturali, ricreative, agricole e derivate, compatibili e fruibili secondo modalità ed attività economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine l'Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità;
 - e) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo ecosostenibili atte a rendere realisticamente attuabili dette pratiche;
 - f) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promuovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, atti a non consentire il depauperamento di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l'intera umanità e da tutelare per le generazioni future;
 - g) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo;
 - h) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale del Parco.
 - i) La diffusione e l'affermazione, nel territorio di competenza, dell'uso di energie rinnovabili, dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al raggiungimento



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto, dai successivi documenti, attuativi ed integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici.

- j) La partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell'ambito delle materie attinenti le competenze istituzionali ed operative dell'Ente Parco favorendo la formazione di partenariati anche internazionali .

Art. 3

Competenza territoriale

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dal Parco ai sensi della legge regionale n. 33/1993, si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello dei Comuni di Bacoli, di Monte di Procida, di Napoli, di Pozzuoli, secondo la delimitazione fissata con le modalità previste dalla legge.
2. Le competenze del Parco sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che il Parco stabilisce, approva ed adotta in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale.
3. I Comuni del Parco e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Parco né in area contigua come individuati ai sensi della legge regionale n. 33/1993, possono richiedere alla Regione e all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua al Parco.

Art. 4

Sede

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha sede legale, direzionale e amministrativa nel territorio del Parco o, in subordine, in area contigua.
2. Con deliberazione del Consiglio direttivo, sentita la Comunità del Parco, l'Ente può acquisire una diversa sede legale nel territorio del Parco o, in subordine, in area contigua e aprire uffici di rappresentanza negli altri comuni del comprensorio del Parco. La Comunità del Parco si riunisce di norma presso la sede del Parco o nelle sedi degli altri Enti che la compongono.

Art. 5

Denominazione, Emblema, Logo, Marchi

1. L'Ente si identifica con la denominazione "Parco Regionale dei Campi Flegrei", con l'emblema, il logo e/o eventuali marchi approvato dal Consiglio direttivo sentita la Comunità del Parco.
2. L'uso e la riproduzione di nome, emblema, il logo e/o eventuali marchi del Parco sono riservati all'Ente; con apposito regolamento sono definite le procedure per autorizzare l'utilizzo del nome, il logo e/o eventuali marchi.
3. Per il perseguimento delle finalità individuate come obiettivi intermedi o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/1993, l'Ente Parco può concedere sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2, l'uso del proprio nome, emblema e/o eventuali marchi o per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Art.6

Strumenti di Gestione ed Attuazione

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi Statutari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dal combinato disposto degli articoli di cui alla vigente Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla vigente Legge Regionale 1 settembre 1993 n.33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".
2. In particolare sono strumenti di gestione ed attuazione:
 - a. Il "Piano territoriale del Parco" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 1 dell'art.18 e dagli artt. 19, 20, 21 e 22 della L.R. 33/93;
 - b. Il "Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 2 dell'art.18 della L.R. 33/93;
 - c. Il "Regolamento del Parco" che è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art.11 della L.394/91
 - d. Il disciplinare della "vigilanza" e della "sanzione" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, nel rispetto dei contenuti, dei principi e nelle modalità prescritte dall'art.23 della L.R.33/94 deve individuare stabilire ed applicare, tra l'altro, la natura e la tipologia della violazione sanzionabile, l'ammontare della sanzione erogabile, nonché i soggetti giuridicamente deputati rispettivamente a vigilare sul territorio, a rilevare l'infrazione, a comminare la sanzione ad incassare la medesima.
3. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio flegreo, l'Ente Parco persegue l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino degli ecosistemi naturali mediante gli strumenti di gestione indicati al comma 2 del presente articolo, ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto al Parco potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

TITOLO II° ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) La Giunta esecutiva;
 - d) La Comunità del Parco;
 - e) Il Collegio dei revisori dei conti.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

CAPO 1 IL PRESIDENTE DEL PARCO

Art. 8 Presidente del Parco - Nomina e compatibilità

1. Il Presidente del Parco è nominato dalla Giunta regionale della Campania su proposta degli Assessori alle Foreste, all'Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 26 e prescelto tra persone che si distinguono per i loro studi o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive o amministrative negli Enti locali o negli organi di gestione di Enti Regionali, né cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco regionale dei Campi Flegrei, ne coordina l'attività, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dei quali rappresenta sintesi e unità di indirizzi, ne assicura il buon andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le funzioni a lui assegnate dalla legge e dallo Statuto.
3. A tale scopo il Presidente:
 - a) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dal Consiglio direttivo;
 - b) coopera con gli altri Presidenti di Ente Parco alla affermazione e alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
 - c) partecipa, potendo esercitare il potere di delega ai Consiglieri, alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente aderisce;
 - d) rappresenta in giudizio l'Ente, sia come attore sia come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove ogni forma di azione nell'interesse dei beni patrimoniali, dei valori territoriali ed ambientali oggetti della funzione istituzionale ed operativo-gestionale dell'Ente stesso, sottoponendoli a ratifica del Consiglio direttivo;
 - e) adotta, con proprio provvedimento, gli atti di competenza del Consiglio direttivo per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco o del Collegio dei revisori dei conti;
 - f) propone al Consiglio direttivo la designazione e la nomina dei Componenti del Comitato Scientifico di cui all'art.26
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - h) può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta quando, tali organi pur formalmente costituiti, non sono convocabili in tempo utile, nei casi in cui l'urgenza temporale o i termini normativi siano tali da non consentirne il rinvio. Tali provvedimenti, la cui necessità ed urgenza è motivata nell'atto di adozione, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica dei competenti organi nei successivi 15 giorni.
4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per i presidenti dei parchi nazionali.
5. Per l'espletamento delle attività di raccordo e assistenza delle attività di direzione politica del Parco, nonché per le funzioni di collaborazione diretta, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ed operative, il Presidente del Parco si avvale di un Ufficio di Segreteria.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

6. Il Presidente riveste la carica, rinnovabile, per un periodo di 5 anni e comunque equiparato a quello stabilito per i presidenti dei parchi nazionali.

Art. 9

Presidente del Parco – sospensione, decadenza, revoca

1. Il Presidente del Parco è sospeso dalla carica, decade dalla stessa o è revocato, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1 la Comunità del Parco, sentito il Consiglio direttivo, propone con atto motivato alla Giunta regionale, la revoca del Presidente del Parco in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi o di accertamento di gravi responsabilità amministrative.

Art. 10

Funzioni vicarie

1. Nei casi di assenza prolungata o di impedimenti il Presidente è sostituito dal Vicario designato dal Presidente dell'Ente tra i componenti del Consiglio direttivo.
2. Al Vicario è riconosciuta l'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per il Presidente del Parco, commisurata al solo periodo in cui è esercitata la funzione vicaria.

CAPO 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio direttivo – Costituzione e competenza

1. Il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 33/93 è costituito da:
 - a) il Presidente dell'Ente Parco che lo presiede;
 - b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
 - c) un rappresentante per ogni provincia interessata;
 - d) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - e) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.
2. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Parco regionale dei Campi Flegrei, il Presidente del Parco, anche su richiesta del Consiglio direttivo, ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del Consiglio tutti i soggetti istituzionali ed operativi più direttamente interessati alle materie trattate.
3. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
4. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:
 - a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 33/93, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico - sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all'articolo 18 della medesima legge;
 - b) adotta tutti i Regolamenti di competenza;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- c) approva, sentita la Comunità del Parco e acquisito il parere di conformità del Collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il conto consuntivo. Tutta la documentazione è inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza;
 - d) adotta, sentita la Comunità del Parco, lo Statuto dell'Ente e le sue modificazioni e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
5. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente o del singolo consigliere, definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.
6. In particolare, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto:
- a) stabilisce le indennità e i rimborsi degli organi dell'Ente Parco, in analogia a quanto la legge regionale prevede per gli organi collegiali tecnici o istituzionali;
 - b) approva, sentita la Comunità del Parco e verificati i presupposti di legge, i disciplinari e gli atti costitutivi di società per azioni e Aziende speciali di diretta emanazione del Parco;
 - c) approva, sentita la Comunità del Parco, i disciplinari, i protocolli d'intesa e gli schemi di convenzioni che devono essere stipulati dal Parco con altri contraenti;
 - d) approva l'emblema, il logo e i marchi del Parco;
 - e) approva lo Statuto e i regolamenti del Parco, il Piano del Parco, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - f) approva l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - g) ha competenza su: organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici esercizi, partecipazione dell'ente parco a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h) qualora consentito dalle norme vigenti in materia, autorizza la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Parco e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art.12 e dall'art.33 della L.R. n.7 del 30/04/2002, autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) dispone acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Parco, che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta esecutiva, del Presidente o di funzionario competente ad emettere mandati di pagamento.
 - k) designa e nomina i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente.
7. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.
8. Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che entro trenta giorni dalla formale richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti, sono considerati rinunciari.
9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e, su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il procedimento previsto dalla normativa, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

10. Il Consiglio direttivo esercita il proprio mandato istituzionale ed operativo nel rispetto delle norme e delle disposizioni del Regolamento di funzionamento, istituendo Commissioni Tematiche alle quali conferisce funzioni istruttorie.

CAPO 3 LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12 La Giunta esecutiva – costituzione e competenza

1. La Giunta esecutiva è formalmente eletta e insediata dal Consiglio direttivo nelle forme e nelle modalità stabilite del relativo Regolamento di funzionamento, previa proposta dei componenti effettuata dal Presidente dell'Ente, in modo da garantire la presenza di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative tra quelli già presenti nel Consiglio direttivo.
2. La Giunta è costituita e formata da cinque componenti, compreso il Presidente che la presiede, nel rispetto delle modalità e delle funzioni stabilite nello Statuto.
3. Il Presidente, al fine di garantire la continuità del doveroso esercizio della funzione esecutiva del Parco, può chiedere la sostituzione motivata di uno o più componenti della Giunta esecutiva chiedendo contestualmente al Consiglio direttivo la ratifica della nomina e dell'insediamento formale dei componenti designati in sostituzione.
4. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.
5. Funge da Segretario della Giunta un dipendente dell'Ente Parco indicato dal Presidente dell'Ente.
6. La Giunta esecutiva secondo le procedure di funzionamento stabilite da specifico Regolamento predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo ed adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco nel rispetto delle indicazioni del Consiglio direttivo e del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.
7. In particolare, la Giunta esecutiva:
 - a) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco e la dotazione organica del personale con le relative norme di accesso;
 - b) adotta e approva i piani di gestione, approva il piano esecutivo di gestione e adotta i Regolamenti di competenza
 - c) definisce direttive ed indirizzi per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
 - d) coadiuva il Presidente nelle azioni di rappresentanza politica ed istituzionale

CAPO 4 LA COMUNITA' DEL PARCO

Art. 13 La Comunità del Parco – costituzione e competenza

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco o da Assessori loro delegati, dal Presidente della Provincia di Napoli o da Assessore provinciale delegato, dal Presidente della Giunta Regionale o da Assessore regionale delegato.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) Regolamento del Parco;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- b) Piano del Parco;
 - c) Bilancio e conto consuntivo;
 - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti o, in forma debitamente motivata, dal Presidente dell'Ente.
3. La Comunità, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi, su proposta del Presidente dell'Ente e previo parere vincolante del Consiglio direttivo formalmente costituito, delibera sulle materie oggetto del piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla Regione; vigila, inoltre, sulla sua attuazione.
 4. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando sia richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. La carica di Presidente e quella di vice Presidente non danno diritto ad alcuna indennità.
 5. Le modalità di elezione del Presidente e del vicePresidente sono determinate nel Regolamento dell'organo in modo da garantire l'alternanza annuale di tutti i sindaci territorialmente interessati.
 6. Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza. Il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà unitaria dell'organo è paritetico.
 7. La Comunità delibera collegialmente e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito Regolamento interno.
 8. Le sedute della Comunità possono essere pubbliche, laddove il Presidente ne ravvisi la opportunità.
 9. La Comunità, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
 10. Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Parco, salvo diversi accordi tra l'Ente Parco stesso e gli Enti membri della Comunità.

CAPO 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti – costituzione e competenza

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.
2. Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.
3. Può organizzare i propri lavori mediante apposito Regolamento, sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo.
4. I membri del Collegio dei revisori sono rieleggibili per una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente:
 - a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
 - b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
 - c) rilascia pareri attestanti la conformità, se richiesti tramite il Presidente o il Direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d) collabora con il Consiglio direttivo, nonché con la Comunità del Parco, quando sia espressamente e formalmente richiesto;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- e) redige una relazione entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento della gestione finanziaria per la Giunta regionale;
- f) è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuito dalle vigenti norme di legge.

CAPO 6 IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 15 Il Direttore del Parco – competenza

1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalista o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
2. La carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale, Consigliere comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco e Assessore comunale, Presidente o Assessore di Comunità montana.
3. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva secondo le modalità previste dai Regolamenti di cui agli articoli 10 e 11.
5. Il Direttore esercita le funzioni attribuite dalla legge al personale dirigente dell'Ordinamento regionale, con l'autonomia a lui riservata.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
7. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio direttivo.
8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito all'attività di monitoraggio promosse dal Parco. Alle dipendenze del Direttore sono posti gli organi di vigilanza in organico al Parco.
9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio, affinché l'organo proceda al riesame e decida in merito, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

TITOLO III° PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

Art. 16

Albo Pretorio - pubblicazione degli atti

1. E' istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto.
2. La pubblicazione degli atti garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, il Parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità di cui all'articolo 17.

Art. 17

Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

1. Le deliberazioni e le determinazioni aventi rilevanza pubblica sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente e i relativi elenchi sono trasmessi contestualmente agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori. Se espressamente e formalmente stabilito nel corpo degli atti licenziati dagli Organi del Parco è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) unitamente al relativo avviso di pubblicazione.
2. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione agli atti del Parco è autorizzata e disposta la loro diffusione per mezzo del Sito Web ufficiale del Parco.
3. L'Ente Istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;
4. L'Ente garantisce il diritto all'informazione ambientale in conformità del Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 195.

TITOLO IV° STRUTTURA ORGANICA

Art. 18

Ordinamento Amministrativo del Parco

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Settori organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi in cui sono incardinate le unità operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità e ampiezza delle attività svolte.
3. Il Regolamento sull'ordinamento dei Settori e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, dei Settori e dei Servizi.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Art. 19

Il personale e la dotazione organica

1. Al personale del Parco, Ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto della autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente, si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il personale della Giunta regionale della Campania.
2. La Giunta esecutiva, sentita la Comunità del Parco, approva l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dal Parco.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario e non costituenti voci fondamentali dello stesso.
4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi, prevedendo prioritariamente il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità. In sede di prima applicazione il procedimento della mobilità si applica con priorità, nel rispetto delle leggi vigenti, al personale della Regione, dei Comuni e delle Province, che risulta già collocato in servizio presso il Parco con provvedimenti di distacco o altra forma di assegnazione dalle amministrazioni di provenienza.
5. Nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi possono essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto specialistico, previsti dal fabbisogno di personale.
6. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego il Parco, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue, con appositi stanziamenti del proprio bilancio, l'obiettivo strategico di definire, attuare e consolidare un sistema strutturato e permanente di riferimento per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane impiegate dal Parco.
7. Affiancando o avvalendosi del sistema formativo della Regione Campania, il Parco intende promuovere forme integrate di strategie di formazione e sviluppo organizzativo delle proprie risorse umane mediante processi e percorsi formativi tesi a determinare il miglioramento e l'aggiornamento della conoscenza dei fini istituzionali ed operativi dell'Ente Parco, consentendo l'esercizio del diritto-dovere del dipendente di avvalersi di percorsi formativi riconosciuti per lo sviluppo della carriera personale.
8. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate dallo specifico Regolamento di assunzione e progressione professionale.

Art. 20

Il regolamento di funzionamento degli uffici del Parco

1. Il Regolamento di funzionamento degli uffici del Parco, di competenza del Consiglio direttivo, disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco regionale dei Campi Flegrei, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
2. Il Regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- a) pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - b) ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative del Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;
 - c) separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale, ed il Direttore del Parco che provvede alla gestione diretta delle risorse umane.
3. Il Parco promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università campane, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.
 4. A tale fine il Parco si impegna ad individuare singoli tutor per singoli stagisti in modo da consentire la migliore articolazione degli stage e dei tirocini.

TITOLO V° IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 21 Il Patrimonio

1. Il Parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. Il Parco, secondo le disposizioni di uno specifico Regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli Enti compresi nell'area del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. La gestione del patrimonio rispetta le norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il Regolamento di cui al comma 2, approvato dal Consiglio direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 22 Risorse finanziarie

1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e del logo del Parco, da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadgets promozionali.
3. Il Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

al proprio documento di Bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.

5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di previsione.
6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
7. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 23 Bilancio

1. Il bilancio di previsione predisposto dal Settore competente del Parco su proposta del Presidente, sentito il Direttore, corredato dal parere della Comunità del Parco, dal parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.n.7 del 30/04/2002.
2. Il Rendiconto predisposto dal Settore competente del Parco per proposta del Direttore viene consegnato al Presidente, che lo adotta e lo trasmette al Consiglio direttivo corredato del parere della Comunità del Parco, del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco; deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.n.7 del 30/04/2002
3. Il Responsabile del Settore competente, su parere del Direttore del Parco, o di chi ne fa pro tempore le veci secondo quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Parco, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
4. I bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente una volta approvati nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.n.7 del 30/04/2002 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 24 Spese

1. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato del Parco possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applica, ove non incompatibile con le disposizioni dello Statuto, l'ordinamento contabile della Regione Campania.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Art. 25

Servizio di Tesoreria

1. Il Parco per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria si avvale di un servizio di Tesoreria, garantito da un Istituto di Credito convenzionato, che provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari

TITOLO VI°

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 26

Comitato scientifico - composizione e nomina

1. Il supporto tecnico-scientifico del Presidente e degli organi del Parco è assicurato da un Comitato scientifico che può proporre agli organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
2. E' costituito da membri formalmente insediati dal Consiglio direttivo fra esperti delle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco.
3. La composizione del Comitato scientifico, di durata annuale, tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali e antropologico-umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

Art. 27

Comitato scientifico – coordinamento

1. Il Comitato scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento.
2. Delle sedute sono tenuti appositi verbali a cura degli uffici del Parco.

Art. 28

Comitato scientifico – pareri

1. Il parere del Comitato scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è reso in forma non vincolante sul Piano, sul Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.
2. Il parere del Comitato scientifico, non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente del Parco, dal Presidente della Comunità del Parco o dal Direttore del Parco in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nel Parco e in nome del Parco.
3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.
4. Seppure non vincolante, il verbale del parere del Comitato Scientifico viene messo agli atti delle delibere e determina susseguenti, sul tema per il quale esso è stato richiesto



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

TITOLO VII° TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 Tutela dei diritti

1. L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto di interessi con la Regione ed i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 43, commi terzo e quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

Art. 30 Partecipazione popolare

1. Il Consiglio, anche per proposta della Comunità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
4. Le Università e gli altri Enti di ricerca pubblica e privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.
5. Il Presidente, anche su proposta dei singoli consiglieri, convoca nelle forme e nei modi di cui al regolamento previsto al punto successivo, il "Forum per la partecipazione" almeno ogni anno e convoca cittadini, associazioni, forze politiche, sociali ed economiche del territorio ai fini della condivisione delle scelte dell'Ente Parco da parte delle comunità locali.
6. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di partecipazione previsti nel presente articolo sono stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, che garantirà il pieno rispetto dei principi della partecipazione.

Art. 31 Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Parco e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

3. Nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della legge n. 241/1990, il Parco assicura in particolare, attraverso uno specifico Regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto Regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco ed in particolare:
 - a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.
4. Anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Il Regolamento provvede inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 32

Approvazione e Revisione dello Statuto

1. Sentita la Comunità del Parco, il Consiglio direttivo, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, adotta lo Statuto del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
2. La modifica e la revisione dello Statuto possono essere richieste dalla Regione, dagli Enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli e da tutti gli organi del Parco. Le modifiche, adottate dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere approvate dalla Regione Campania ed acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione nel B.U.R.C.

Art. 33

Norme Transitorie

1. Il Presidente del Parco, decorsi 60 giorni dalla sua nomina, può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, quando tali organi dell'Ente non siano stati ancora formalmente costituiti e insediati dalla Regione Campania. Di tali provvedimenti, aventi piena efficacia, il Presidente del Parco dà debita comunicazione ai costituiti organi nella prima seduta utile;
2. Nelle more della nomina del Direttore il Presidente del Parco, nel rispetto della normativa vigente, può nominare un Segretario Generale del Parco, scegliendolo tra i Segretari Generali dei Comuni il cui territorio ricada nella perimetrazione del Parco e sempre che il designato possieda l'idoneità a Segretario di prima B.
3. Il Presidente del Parco potrà attribuire al Segretario Generale nominato nei termini del regolamento, parte o tutte le funzioni del Direttore del Parco attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina delle funzioni esercitate nell'ambito dell'ordinamento amministrativo del Parco.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

4. Rimane ferma la disciplina che consente al Presidente del Parco di attribuire l'incarico di collaborazione alla gestione e di sottoscrizione, in forma contestuale, degli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari al Responsabile Amministrativo all'uopo nominato dalla Regione.
5. Nominato il Direttore, il Presidente del Parco, può continuare ad avvalersi della figura del Segretario generale nominato ai sensi del comma 2 per attività di consulenza in materie giuridico amministrative.
6. Secondo il procedimento e nei casi previsti dall'articolo 37 della legge regionale n.7 del 30/04/2002 le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili, ovvero dei legali rappresentanti dell'Ente Parco, con obbligo di rendiconto.

Art. 34 **Efficacia**

1. Le presenti norme statutarie producono effetti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e del relativo avviso.
2. Sono fatti salvi, nelle more dell'approvazione e della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle facoltà riconosciute dalle presenti norme.

Art. 35 **Disposizione Finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto ed ai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 33/93.

